

REGOLAMENTO (CE) N. 1278/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2008

recante misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine sotto forma di aiuti all'ammasso privato in Irlanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37, l'articolo 43, lettere a) e d), e l'articolo 191, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che se il prezzo medio comunitario di mercato delle carcasse dei suini, determinato sulla base dei prezzi rilevati in ciascuno Stato membro sui mercati rappresentativi della Comunità e ponderati mediante coefficienti che riflettono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro, è inferiore al 103 % del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all'ammasso privato.
- (2) I prezzi di mercato sono scesi sotto tale livello e, tenuto conto delle tendenze stagionali e cicliche, questa situazione potrebbe persistere.
- (3) La situazione del mercato delle carni suine in Irlanda è particolarmente critica, a causa dei livelli elevati di policlorobifenili (PCB) rilevati di recente nelle carni suine originarie di questo paese. Le autorità competenti hanno adottato varie misure per far fronte alla situazione.
- (4) Svartati allevamenti di suini sono stati riforniti di mangimi contaminati. Gli allevamenti colpiti rappresentano il 7 % della produzione suina totale in Irlanda. Poiché i mangimi contaminati costituiscono una proporzione massiccia dell'alimentazione dei suini, le carni provenienti da tali allevamenti presentano alti livelli di diossina. Data la difficoltà di rintracciare l'allevamento d'origine delle carni suine e tenuto conto degli elevati livelli di diossina rilevati, le autorità irlandesi hanno deciso di ritirare dal mercato, in via cautelare, tutte le carni suine e i prodotti del settore delle carni suine ivi presenti.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

- (5) L'applicazione di tali misure sta perturbando gravemente il mercato delle carni suine in Irlanda. Data l'eccezionalità delle circostanze e le difficoltà pratiche cui deve far fronte tale mercato, è opportuno prevedere misure comunitarie eccezionali di sostegno del mercato mediante la concessione di aiuti all'ammasso privato in Irlanda, per un periodo limitato e per una quantità limitata di prodotti.

- (6) In base all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1234/2007, può essere concesso un aiuto all'ammasso privato per le carni suine, il cui importo è fissato dalla Commissione anticipatamente o mediante gara.

- (7) Dato che la situazione del mercato delle carni suine in Irlanda richiede un intervento rapido, la procedura più adeguata per la concessione del suddetto aiuto consiste nel fissarne l'importo anticipatamente.

- (8) Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli ⁽²⁾, ha stabilito norme comuni per l'applicazione del regime di aiuto all'ammasso privato.

- (9) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 826/2008, gli aiuti fissati anticipatamente sono concessi secondo le modalità e le condizioni stabilite al capo III dello stesso regolamento.

- (10) Considerate le circostanze particolari, occorre esigere che i prodotti da conferire all'ammasso siano stati ottenuti da suini provenienti da allevamenti risultati esenti dai mangimi contaminati. È inoltre necessario disporre che i prodotti interessati siano stati ottenuti da suini allevati e macellati in Irlanda.

- (11) Per favorire la gestione della misura, è opportuno classificare i prodotti del settore delle carni suine in funzione delle analogie nel livello del costo di ammasso.

- (12) Per agevolare le operazioni amministrative e di controllo relative alla conclusione dei contratti, è opportuno fissare quantitativi minimi dei prodotti che ciascun richiedente deve fornire.

⁽²⁾ GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.

